

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Nel procedimento n. 4/2020 piano consumatore promosso

da

Il Giudice Designato

premesso che depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proponendo un piano del consumatore;

premesso, altresì, che i dopo avere dichiarato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma II, legge n. 3/2012 per l'accesso alla detta procedura, esponeva le cause dell'indebitamento, nonché l'attuale situazione lavorativa ed economico-patrimoniale ed illustrava il piano proposto consistente nell'offrire all'unico debitore per € 1.187.080,85) la somma di € 20.000,00, messa a disposizione dalla madre

premesso, inoltre, che al ricorso veniva allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 9, comma 3 *bis*, legge n. 2/2012 e che detta relazione si concludeva con *"giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, ribadendo la convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria"*;

rilevato che il piano in questione consiste nella messa a disposizione della somma di € 20.000,00, da versarsi quanto ad € 15.000,00 in un'unica soluzione entro dieci giorni dall'omologa e quanto ad € 5.000,00 entro tre mesi

dall'omologa, e prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili quantificate in:

€ 1.268,80 quale compenso del legale che ha assistito nel deposito del ricorso;

€ 2.168,00 oltre Iva ed oneri di legge quale compenso dell'OCC;

€ 98,00 + € 27,00 quali spese di iscrizione a ruolo della procedura e marca da bollo

laddove il residuo viene destinato al soddisfacimento dell'unico creditore che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura dell'1,38%;

rilevato, altresì, che, con provvedimento del 14 dicembre 2020, erano state sollevate delle criticità riconducibili alla insussistenza di garanzia circa l'effettivo esborso della ridetta somma di € 20.000,00 ed al fatto che il potrebbe ereditare dalla madre il compendio immobiliare meglio descritto in atti;

rilevato, infine, che all'udienza del 9 marzo 2021 eccepiva l'insussistenza della qualifica di "consumatore" in capo al faceva proprie le criticità espresse nel citato provvedimento del 14 dicembre 2020;

ritenuto, anzitutto, di dover confermare la sussumibilità della qualifica di "consumatore" ai fini del presente giudizio. Infatti, se, come afferma è ben vero che il debito in questione è riconducibile ad una attività imprenditoriale, è altrettanto vero che, nel caso in esame, può essere richiamato il principio enunciato, in tema di garanzia, dalla Corte di Giustizia 19.11.2015 n. 534 secondo cui la nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b direttiva UE n. 93/2013 ha carattere oggettivo e pertanto bisogna verificare, alla luce di un criterio funzionale, se il rapporto contrattuale esaminato rientri o meno nell'ambito delle attività estranee alla professione.

Ebbene, il debito maturato concerne imposte relative alla rideterminazione del reddito d'impresa c. _____ imputato al _____ in qualità di socio e per di più di un socio di minoranza che non aveva poteri di amministrazione o gestori e che, come tale, non potrebbe essere dichiarato fallito;

ritenuto, altresì, che la consegna "a titolo di garanzia" al gestore della crisi di un assegno circolare di € 20.000,00 (cfr. verbale udienza del 9 marzo 2021) consente di superare le perplessità circa l'effettiva messa a disposizione della c.d. "nuova finanza";

ritenuto, inoltre, che seppur potenzialmente acquisibile in via ereditaria, il compendio immobiliare attualmente di proprietà della madre dell'odierno ricorrente non costituisce un cespite sul quale oggi potrebbe rivalersi per vedere soddisfatto il proprio credito;

ritenuto, pertanto, che il presente piano – seppure idoneo a soddisfare in minima parte l'ingente debito – prevede un grado di soddisfacimento non inferiore all'alternativa liquidatoria da cui nulla si potrebbe ritrarre;

osservato che il procedimento si è regolarmente svolto in ossequio al disposto di cui agli artt. 7 e segg. legge n. 3/2012 e che è da escludere, alla luce anche della documentazione in atti e della relazione del professionista incaricato, che il _____ abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

osservato, poi, che la fattibilità del piano è stata attestata dal professionista incaricato, previa verifica della completezza e della attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti;

ritenuto, in definitiva, di dover esprimere un giudizio positivo sulla ragionevole attuabilità del piano, così da ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'omologazione, sicché si provvede in conformità.

Il Giudice

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da

manda al gestore della crisi da sovraindebitamento per il controllo della esecuzione del piano, disponendo che ogni sei mesi venga depositata una relazione;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Padova a cura e spese del ricorrente.

Si comunichi.

Padova, 6 aprile 2021

Il Giudice